

## VERBALE N. 17 DEL 07/12/2022

---


VERBALE DELLA SEDUTA N. 17 DEL 07/12/2022 DEL  
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PAESAGGISTI,  
PIANIFICATORI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI  
BARI, APPROVATO NELLA SEDUTA N. 1 DEL 11/01/2023.

---

### Ordine del Giorno:

- 1) Approvazione verbale della Seduta n. 16 del 23.11.2022;
- 2) Comunicazioni Ufficio di Presidenza;
- 3) Iscrizioni/cancellazioni/trasferimenti;
- 4) Esoneri formazione continua professionale;
- 5) Varie ed eventuali.

1



## VERBALE N. 17 DEL 07/12/2022

L'anno **duemilaventidue** il giorno **sette** del mese di **dicembre** alle ore **15:00**, giusta nota di convocazione **prot. n. 354/2022**, presso la sede dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori;

### PREMESSO

- Che le disposizioni attuative del Governo per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, prevedono sempre per gli Enti Pubblici, e quindi anche per gli Ordini che hanno natura giuridica di enti pubblici non economici e che, in quanto tali, sono anche in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla disciplina di settore per la configurabilità dell'organismo di diritto pubblico, la possibilità di svolgere le riunioni preferibilmente in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni;
- Che il Consiglio dell'Ordine degli APPC della Provincia di Bari è stato convocato in presenza ~~presso la Sala Consiliare del Comune di Mola~~, in modo che sia possibile il rispetto delle prescrizioni di sicurezza anti Covid-19 (distanza interpersonale, aerazione ambienti, mascherine ecc.);
- Che con nota **prot. n. 354/2022** sono stati convocati per il giorno **07/12/2022** ore **15:00** i componenti del Consiglio degli Architetti P.P.C. della Provincia di Bari, eletti per il Quadriennio 2020/2024, col seguente Ordine del Giorno:

**1) Approvazione verbale della Seduta n. 16 del 23.11.2022;**


**2) Comunicazioni Ufficio di Presidenza;**

**3) Iscrizioni/cancellazioni/trasferimenti;**

**4) Esoneri formazione continua professionale;**

**5) Varie ed eventuali.**

NOME	MATR.	CARICA	SEZ.	PRESENZA
1. Arch. Maria Cristina Angiuli	1480	Consigliere	A	Presente
<b>2. Arch. Italo Colucci</b>	<b>2019</b>	<b>Segretario</b>	<b>A</b>	Presente
3. Arch. Maria Cornacchia	1529	Consigliere	A	-
4. Arch. Serafino Fioriello	3142	Consigliere	A	-
5. Arch. Pasquale Iacovone	3566	Consigliere	A	Presente
6. Arch. Iunior Rosa Laera	3462	Consigliere	B	-
<b>7. Arch. Cosimo Damiano Mastronardi</b>	<b>375</b>	<b>Presidente</b>	<b>A</b>	Presente
<b>8. Arch. Vittorio Mirizzi Stanghellini Perilli</b>	<b>1699</b>	<b>Tesoriere</b>	<b>A</b>	-
9. Arch. Prof. Michele Montemurro	1104	Consigliere	A	Presente
10. Arch. Alessandra Antonia Notarangelo	3407	Consigliere	A	Presente
11. Arch. Andrea Paone	3374	Consigliere	A	-
<b>12. Arch. Porzia Pietrantonio</b>	<b>2028</b>	<b>Vice Presidente</b>	<b>A</b>	Presente
13. Arch. Donato Stefanelli	1980	Consigliere	A	Presente
14. Arch. Antonio Stragapede	1326	Consigliere	A	Presente
15. Arch. Esther Tattoli	1325	Consigliere	A	-



## VERBALE N. 17 DEL 07/12/2022

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine **Arch. Cosimo Damiano Mastronardi**, con il supporto del Consigliere Segretario **Arch. Italo Colucci**, verificato alle **ore 15:40** il raggiungimento del numero legale,

DICHIARA

Aperta la **Seduta n. 17** del **07/12/2022** del Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari, Quadriennio 2020-2024.

**Di quanto sopra si è redatto il verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.**

Il Consigliere Segretario


**Arch. Italo Colucci**



Il Presidente

**Arch. Cosimo Damiano Mastronardi**





## VERBALE N. 17 DEL 07/12/2022

### DELIBERA N. 105 DEL 07.12.2022

Oggetto: **"Approvazione del verbale della Seduta n. 16 del 23.11.2022."**

### IL CONSIGLIO

**VISTA** la nota OAPPC **prot. n. 354/2022** di convocazione del Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari - Quadriennio 2020/2024, per il giorno **07.12.2022**, ed in particolare il punto 1) dell'Ordine del Giorno: Approvazione del verbale della **Seduta n. 16** del **23/11/2022**;

**VISTO** il verbale della **Seduta n. 16** del **23/11/2022**, parte integrante e sostanziale del presente Verbale, predisposto dal Segretario Arch. Italo Colucci;


**RITENUTO** di dover procedere all'approvazione del verbale della **Seduta n. 16** del **23/11/2022**, riportato al punto 1) dell'Ordine del Giorno della nota OAPPC **prot. n. 354/2022** di convocazione del Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari - Quadriennio 2020/2024;

### DELIBERA ALL'UNANIMITA'

**Di approvare il verbale della Seduta n. 16 del 23/11/2022 riportato al punto 1) dell'Ordine del Giorno della nota OAPPC prot. n. 354/2022 di convocazione del Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari - Quadriennio 2020/2024.**

Il Consigliere Segretario  
Arch. Italo Colucci

Il Presidente  
Arch. Cosimo Damiano Mastronardi



## VERBALE N. 17 DEL 07/12/2022

### DELIBERA N. 106 DEL 07.12.2022

Oggetto:	<b>"Comunicazioni dell'Ufficio di Presidenza."</b>
----------	----------------------------------------------------

### IL CONSIGLIO

**RITENUTO** di prendere atto ed approvare la relazione del Presidente **Arch. Mastronardi** relativamente all'attività svolta nel 2022 dal Consiglio da rappresentare nell'assemblea di bilancio come base su cui impostare il lavoro del prossimo anno 2023;

**RITENUTO** di prendere atto ed approvare la relazione del Consigliere **Prof. Montemurro** relativamente all'organizzazione di un ciclo di conferenze con i colleghi premiati il 28 novembre u.s. al maturare dei 50 di iscrizione all'Albo professionale, anche con il coinvolgimento di storici dell'architettura attivi nell'ambito del Politecnico di Bari;

**RITENUTO** di prendere atto ed approvare la relazione della Consigliera **Arch. Angiuli** relativamente all'impegno alla spesa di Euro 456,32 per la diffida a Poste Italiane e Deloitte relativamente alle richieste ritenute ultronee dalla rete di OAPPC di Italia;

**RITENUTO** di prendere atto ed approvare la relazione del Presidente **Arch. Mastronardi** relativamente alla partecipazione della Vicepresidente Arch. Pietrantonio e Consigliere Arch. Stefanelli alla manifestazione del CNAOPPC denominata "Festa dell'Architett\* 2023" a Roma in rappresentanza dell'OAPPC Bari, con copertura dei relativi costi di vitto, trasporto e alloggio;

**RITENUTO** di prendere atto ed approvare la relazione della Consigliera **Arch. Angiulii** relativamente al riconoscimento di 20 CFP all'Agenzia regionale ASSET che organizza il corso FAD ASINCRONO - BIM "introduzione alle metodologie di progettazione, analisi e verifica BIM";

**RITENUTO** di prendere atto ed approvare la relazione congiunta dei Consiglieri **Arch. Angiuli, Arch. Pietrantonio, Arch. Stefanelli, Arch. Stragapede, Arch. Iacovone**, relativamente alle osservazioni condivise con l'INU da inviare all'Assessorato competente regionale in merito al c.d. PIANO CASA (allegato);

### DELIBERA ALL'UNANIMITA'


**Di prendere atto ed approvare le suddette relazioni e proposte avanzate nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari.**

Il Consigliere Segretario

**Arch. Italo Cotucci**

Il Presidente

**Arch. Cosimo Damiano Mastronardi**



## VERBALE N. 17 DEL 07/12/2022

### DELIBERA N. 107 DEL 07.12.2022

Oggetto:	"Cancellazioni."
----------	------------------

### IL CONSIGLIO

**VISTA** la documentazione allegata alle seguenti richieste di cancellazione per dimissioni dall'Albo dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari ai sensi del Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537 "Regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto" (pubblicato sulla G.U. n° 37 del 15/02/1926):

Matr.	Nome	Titolo
3859	Michele CARELLA	ARCHITETTO
3695	Lucia VALENTINO	ARCHITETTO
2447	Tiziana MENNUNI	ARCHITETTO
692	Giulia ABIUSO	ARCHITETTO

**RITENUTO** di dover procedere alla approvazione delle suddette richieste di cancellazione, acquisita agli atti dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari;

### DELIBERA ALL'UNANIMITA'

**di approvare le suddette richieste di cancellazione dall'Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari, ai sensi del Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537 "Regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto" (pubblicato sulla G.U. n° 37 del 15/02/1926), dando mandato alla Segreteria di predisporre i conseguenti atti.**

Il Consigliere Segretario

Arch. Italo Colucci




Il Presidente

Arch. Cosimo Damiano Mastronardi



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones on the left and center.



## VERBALE N. 17 DEL 07/12/2022

### DELIBERA N. 108 DEL 07.12.2022

<b>Oggetto:</b>	<b>"Esoneri attività formativa continua."</b>
-----------------	-----------------------------------------------

### IL CONSIGLIO

**VISTA** la documentazione allegata alle richieste di esonero dall'attività formativa continua pervenuta dai seguenti iscritti all'Albo dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari pervenute alla Segreteria dell'Ordine continua ai sensi del "Regolamento per l'aggiornamento e lo sviluppo professionale continuo:

Nome	Anno	Motivazione
Trerotoli Antonella	2020	Maternità
Di Carlo Francesco	2021	Malattia grave o infortunio
Maizza Manuela	2022	Non esercizio della professione
Zaza Vincenzo	2022	Non esercizio della professione

**RITENUTO** di procedere alla approvazione delle suddette domande di esonero dall'attività formativa continua;

### DELIBERA ALL'UNANIMITA'

**Di approvare le suddette richieste dall'attività formativa continua degli iscritti all'Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari, ai sensi del Regolamento per l'aggiornamento e lo sviluppo professionale continuo, dando mandato alla Segreteria di predisporre i conseguenti atti.**

Il Consigliere Segretario


Arch. Italo Colucci



Il Presidente

Arch. Cosimo Damiano Mastronardi





## VERBALE N. 17 DEL 07/12/2022

**Alle 17:30 termina la Seduta n. 17 del 07/12/2022 del Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari.**

Il Consigliere Segretario

**Arch. Italo Colucci**




Il Presidente

**Arch. Cosimo Damiano Mastronardi**




*[Handwritten signatures in blue and black ink]*



## VERBALE N. 17 DEL 07/12/2022

NOME	MATR.	FIRMA
Arch. Maria Cristina Angiuli	1480	
Arch. Italo Colucci	2019	
Arch. Maria Cornacchia	1529	
Arch. Serafino Fioriello	3142	
Arch. Pasquale Iacovone	3566	
Arch. Iunior Rosa Laera	3462	
Arch. Cosimo Damiano Mastronardi	375	
Arch. Vittorio Mirizzi Stanghellini Perilli	1699	
Arch. Prof. Michele Montemurro	1104	
Arch. Alessandra Antonia Notarangelo	3407	
Arch. Andrea Paone	3374	
Arch. Porzia Pietrantonio	2028	
Arch. Donato Stefanelli	1980	
Arch. Antonio Stragapede	1326	
Arch. Esther Tattoli	1325	



**VERBALE N. 17 DEL 07/12/2022**

**ALLEGATI**

**Legge Regionale 12 agosto 2022, n. 20**  
**“Norme per il riuso e la riqualificazione edilizia”**  
**BURP n. 90, supplemento del 16.08.2022**

LR 12 agosto 2022, n. 20	Ricorso Corte Costituzionale	Proposta di Legge Assessorato (conseguente al ricorso)
<b>art. 1 - Finalità ed obiettivi</b>		
<p>1. Le presenti norme promuovono la riqualificazione e il riuso del patrimonio edilizio esistente, al fine di migliorare la qualità architettonica e ambientale dello spazio abitabile, aumentare la sicurezza statica e igienico-funzionale e le prestazioni energetiche dei manufatti, favorire la riqualificazione ambientale, paesaggistica e architettonica del tessuto edificato, contribuire alla riduzione dei cambiamenti climatici.</p>		
<p>2. Ai fini del contenimento del consumo di suolo, i Comuni, attraverso i propri strumenti urbanistici, promuovono il riuso del patrimonio edilizio esistente congiuntamente alla riduzione delle superfici destinate a nuovi insediamenti, anche facendo ricorso ai meccanismi di cui alla legge regionale 30 aprile 2019, n. 18 (Norme in materia di perequazione, compensazione urbanistica e contributo straordinario per la riduzione del consumo di suolo e disposizioni diverse).</p>		
<p>3. In conformità alle norme statali e regionali di tutela del patrimonio ambientale, culturale e paesaggistico, nonché di difesa del suolo, prevenzione del rischio sismico e accessibilità degli edifici, le presenti norme disciplinano gli interventi di ampliamento o demolizione e ricostruzione, con o senza mutamento della destinazione d'uso, del patrimonio edilizio esistente di cui alle lettere d) e f), comma 1,</p>		



Legge Regionale 12 agosto 2022, n. 20  
 "Norme per il riuso e la riqualificazione edilizia"  
 BURP n. 90, supplemento del 16.08.2022

<p>dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).</p>		
<p>4. Le definizioni contenute nella presente legge sono da intendersi riprodotte delle previsioni del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, emanato con d.p.r. 380/2001 e si avvalgono della facoltà concessa dal comma 1 dell'art. 2-bis del medesimo d.p.r. 380/2001.</p>		<p>4. Le definizioni contenute nella presente legge sono da intendersi riprodotte delle previsioni del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, emanato con d.p.r. 380/2001 e si avvalgono della facoltà concessa dal comma 1 dell'art. 2-bis del medesimo d.p.r. 380/2001.</p>
<p><b>art. 2 – Ambiti d'intervento</b></p>		
<p>1. I Comuni individuano ambiti edificati, esclusivamente all'interno delle zone omogenee B e C come identificate dal proprio strumento urbanistico ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati, e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765) compresi i programmi di fabbricazione, caratterizzati da degrado, sottoutilizzo o abbandono del patrimonio edilizio esistente, dove consentire interventi di riuso e di riqualificazione su immobili con qualsiasi destinazione, attraverso interventi di ampliamento o demolizione e ricostruzione con</p>	<p><b>Illegittimità costituzionale per contrasto con l'art. 117, comma 3 della Costituzione in relazione ai principi dettati dall'art. 9 del D.P.R. 380/2001.</b></p> <p><i>La disposizione regionale in esame, laddove indica "compresi i programmi di fabbricazione", al fine dell'effettuazione degli interventi previsti, si pone in contrasto con principi fondamentali nella materia "governo del territorio" di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., non potendosi, all'attualità, equiparare i programmi di fabbricazioni ai P.R.G.</i></p> <p><i>Ferme le considerazioni sopra formulate, al fine di assicurare una maggiore chiarezza del dettato normativo, si propone, ad ogni buon conto, di aggiungere, alla fine del comma 1, dopo le parole "legittimi o legittimati", le seguenti parole: "alla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto</i></p>	<p>1. I Comuni individuano ambiti edificati, esclusivamente all'interno delle zone omogenee B e C come identificate dal proprio strumento urbanistico ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati, e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765) <del>compresi i programmi di fabbricazione</del> caratterizzati da degrado, sottoutilizzo o abbandono del patrimonio edilizio esistente, dove consentire interventi di riuso e di riqualificazione su immobili con qualsiasi destinazione, attraverso interventi di ampliamento o demolizione e ricostruzione con</p>

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

**Legge Regionale 12 agosto 2022, n. 20**  
**"Norme per il riuso e la riqualificazione edilizia"**  
**BURP n. 90, supplemento del 16.08.2022**

<p>destinazione finale di tipo residenziale, ovvero destinate ai medesimi usi preesistenti se legittimi o legittimati.</p>	<p><i>del l'articolo 9-bis, del d.P.R. n. 380 del 2001."</i></p>	<p>destinazione finale di tipo residenziale, ovvero destinate ai medesimi usi preesistenti se legittimi o legittimati.</p>
<p>2. L'individuazione di cui al comma 1, da approvarsi con apposito atto deliberativo del Consiglio comunale, deve contenere elaborati grafici riportanti la predetta individuazione. La deliberazione del Consiglio comunale segue il procedimento di cui all'articolo 12, comma 3, lettera e), della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio).</p>	<p><b>Illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 9 e dell'articolo 117, comma 2, lettera s) della Costituzione.</b></p> <p><i>La Regione, nel prevedere che la deliberazione del Consiglio comunale di approvazione della individuazione degli ambiti edificati, esclusivamente all'interno delle zone omogenee B e C, dove consentire gli interventi di riuso e di riqualificazione di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, segua il procedimento di cui al citato articolo 12, comma 3, lettera e), della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20, sottrae tali interventi alla verifica di compatibilità regionale, metropolitana o provinciale e, dunque, alla verifica di compatibilità degli stessi con il piano paesaggistico, la quale deve svolgersi con la necessaria partecipazione degli organi del Ministero della cultura. Tale omissione è particolarmente grave, considerando che tra i contenuti propri del piano paesaggistico vi sono, tra l'altro, la "individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione compatibili con le esigenze della tutela", nonché la "individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate" (articolo 143, comma 1, lett. g) e h), del Codice dei beni culturali</i></p>	<p>2. L'individuazione di cui al comma 1, da approvarsi con apposito atto deliberativo del Consiglio comunale, deve contenere elaborati grafici riportanti la predetta individuazione.</p> <p><b>A tal fine, i Comuni possono far riferimento al Documento Programmatico di Rigenerazione Urbana (DPRU) approvato ai sensi della L.R. 21 luglio 2008, n.21 (Norme per la rigenerazione urbana), al DPP del PUG di cui all'a L.R. 20/2001 ovvero ad analoghi studi ed elaborati precedentemente approvati, anche a corredo dei propri strumenti di pianificazione. La deliberazione motivata del Consiglio comunale non è soggetta ad approvazione regionale di cui alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio) o a verifica di compatibilità regionale provinciale, metropolitana di cui alla L.R. n. 20/2001.</b></p>

**Legge Regionale 12 agosto 2022, n. 20  
"Norme per il riuso e la riqualificazione edilizia"  
BURP n. 90, supplemento del 16.08.2022**

<p>3. La deliberazione di cui al comma 2 può consentire per gli edifici residenziali ubicati nei contesti rurali (zone omogenee E di cui al d.m. 1444/1968) interventi di ampliamento nella misura massima del 20 per cento e di demolizione e ricostruzione nella misura massima del 35 per cento e comunque non oltre 200 metri cubi, se finalizzati al risanamento igienico-sanitario o alla riqualificazione energetica dell'intero edificio, con salto di categoria di almeno due classi, ovvero, qualora per gli ampliamenti non risulti possibile, il conseguimento della classe energetica più alta da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia, e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) precedente e posteriore all'intervento, rilasciato da tecnico abilitato nelle forme della dichiarazione asseverata, nel rispetto delle norme di tutela paesaggistica di cui al Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR). È assicurato l'incremento della superficie permeabile del lotto e sono migliorate le connessioni ecologiche esistenti.</p>	<p><i>e del paesaggio, di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42).</i> <b>Illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 117, comma 3 della Costituzione in relazione ai principi dettati dall'art. 41 quinquies, commi 8 e 9, della legge 1150/1942.</b></p> <p><i>La deroga al D.M. n. 1444/68 nel caso di premialità in ambito rurale si conforma come una deroga alla norma nazionale n.1150/42. "Orbene, come è notorio, l'attività edificatoria in zone agricole è soggetta a stringenti e particolari limitazioni volte a frenare la tendenza all'urbanesimo, secondo quanto prescritto dall'articolo 1 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (c.d. Legge Urbanistica). Si richiama il fatto che perfino i precedenti Piano Casa espressamente dichiaravano che non si poteva derogare al 1444, contrariamente a questa Legge che invece appare una deroga ai limiti imposti dal Decreto nazionale le premialità del 20 e 35% incidono sui parametri stabiliti con Decreto derogando allo stesso.</i></p>	<p>3. La deliberazione di cui al comma 2 può consentire per gli edifici residenziali ubicati nei contesti rurali (zone omogenee E di cui al d.m. 1444/1968) interventi di ampliamento nella misura massima del 20 per cento e di demolizione e ricostruzione nella misura massima del 35 per cento e comunque non oltre 200 metri cubi, se finalizzati al risanamento igienico-sanitario o alla riqualificazione energetica dell'intero edificio, con salto di categoria di almeno due classi, ovvero, qualora per gli ampliamenti non risulti possibile, il conseguimento della classe energetica più alta da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia, e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) precedente e posteriore all'intervento, rilasciato da tecnico abilitato nelle forme della dichiarazione asseverata, nel rispetto delle norme di tutela paesaggistica di cui al Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR) e di densità edilizia di cui all'art. 7 del DM 1444/1968. È assicurato l'incremento della superficie permeabile del lotto e dell'indice di piantumazione e sono migliorate le connessioni ecologiche.</p>
<p>4. La deliberazione di cui al comma 2 può altresì ridurre gli incentivi volumetrici e l'applicabilità della disciplina</p>		

[15.11.2022]

4

Legge Regionale 12 agosto 2022, n. 20  
 “Norme per il riuso e la riqualificazione edilizia”  
 BURP n. 90, supplemento del 16.08.2022

<p>prevista per gli interventi edilizi della presente legge.</p>	<p>5. Sono computabili solo i volumi legittimamente realizzati. Le volumetrie per le quali sia stata rilasciata la sanatoria edilizia straordinaria di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), alla legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e al decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326), sono computate ai fini della determinazione della volumetria complessiva esistente; si computano altresì ai fini della volumetria complessiva esistente anche i volumi effettivamente esistenti per cui sia riconosciuto lo stato legittimo ai sensi dell'articolo 9 bis del d.p.r. 380/2001.</p>	<p>Illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 117, comma 3 della Costituzione in relazione ai principi dettati dall'art. 41 quinquies, commi 8 e 9, della legge 1150/1942 e dagli artt. 2 bis e 14 del DPR 380/2001.</p> <p><i>La Corte costituzionale con propria sentenza n. 24/2022 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella decisione inerente il c.d. "Piano Casa Sardegna", che anche i volumi oggetto di condono edilizio siano computati nel calcolo del volume urbanistico rispetto al quale calcolare l'incentivo volumetrico.</i></p> <p><i>Il titolo edilizio in sanatoria deve essere inteso in senso restrittivo e differisce dal condono che ha come effetto non solo la sanatoria formale ma anche sostanziale dell'abuso.</i></p> <p><i>Inoltre la disposizione suscita perplessità in quanto, attraverso l'utilizzo dell'avverbio "altresì" sembrerebbe individuare i volumi "per cui sia riconosciuto lo stato legittimo ai sensi dell'articolo 9-bis del D.P.R. 380/2001" quale categoria diversa o ulteriore rispetto ai volumi indicati al medesimo comma. Invero, al fine di consentire la realizzazione degli interventi previsti, sia per i volumi legittimamente realizzati che per quelli condonati deve essere imposto il rispetto della disposizione di principio del testo unico per l'edilizia. Ciò dovendosi anche rilevare la necessità di indicare che i titoli abilitativi sono stati presentati o rilasciati ovvero si sono formati prima della data di entrata in vigore della legge in commento.</i></p>	<p>5. Sono computabili solo i volumi legittimamente realizzati. Le volumetrie per le quali sia stata rilasciata la sanatoria edilizia straordinaria di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), alla legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e al decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326), sono computate ai fini della determinazione della volumetria complessiva esistente; si computano altresì ai fini della volumetria complessiva esistente anche i volumi effettivamente esistenti per cui sia riconosciuto lo stato legittimo ai sensi dell'articolo 9 bis del d.p.r. 380/2001.</p> <p>5. Ai fini del calcolo della volumetria complessiva si computano i volumi effettivamente esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge per cui sia riconosciuto lo stato legittimo ai sensi dell'articolo 9 bis del d.p.r. 380/2001.</p> <p>6. Il calcolo delle volumetrie è effettuato sulla base di</p>
			




Legge Regionale 12 agosto 2022, n. 20  
 “Norme per il riuso e la riqualificazione edilizia”  
 BURP n. 90, supplemento del 16.08.2022

<p>quanto risultante dai titoli edilizi, anche rilasciati in sanatoria ordinaria o straordinaria, del fabbricato da ampliare.</p>	<p>comma 3 della Costituzione in relazione ai principi dettati dall'art. 41 quinquies, commi 8 e 9, della legge 1150/1942 e dagli artt. 2 bis e 14 del DPR 380/2001.</p> <p><i>La Corte costituzionale con propria sentenza n. 24/2022 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella decisione inerente il c.d. "Piano Casa Sardegna", che anche i volumi oggetto di condono edilizio siano computati nel calcolo del volume urbanistico rispetto al quale calcolare l'incentivo volumetrico.</i></p> <p><i>Il titolo edilizio in sanatoria deve essere inteso in senso restrittivo e differisce dal condono che ha come effetto non solo la sanatoria formale ma anche sostanziale dell'abuso.</i></p>	<p>quanto risultante dai titoli edilizi, anche rilasciati in sanatoria ordinaria o straordinaria, del fabbricato da ampliare.</p>
<p>quanto risultante dai titoli edilizi, anche rilasciati in sanatoria ordinaria o straordinaria, del fabbricato da ampliare.</p>	<p>7. Gli interventi edilizi disciplinati dalla presente legge, non possono derogare la pianificazione paesaggistica del PPTR e devono rispettare le prescrizioni, indirizzi, misure di salvaguardia e direttive contenute nelle relative norme tecniche d'attuazione. Il rilascio dei titoli edilizi abilitanti è preceduto, se previsto, dall'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 90 del PPTR ovvero dall'accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'articolo 91 del PPTR.</p>	<p>quanto risultante dai titoli edilizi, anche rilasciati in sanatoria ordinaria o straordinaria, del fabbricato da ampliare.</p>

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

Legge Regionale 12 agosto 2022, n. 20  
"Norme per il riuso e la riqualificazione edilizia"  
BURP n. 90, supplemento del 16.08.2022

<p>8. Qualora i comuni non provvedano all'assunzione della deliberazione del consiglio comunale di cui al comma 2 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'intervento può essere proposto dal singolo proprietario con perizia asseverata da un professionista previa deliberazione del consiglio comunale.</p>	<p>Illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 9 e dell'articolo 117, comma 2, lettera s) della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione.</p> <p><i>L'intervento, che comporta anche rilevanti premialità volumetriche e avviene in deroga agli strumenti urbanistici, è rimesso all'iniziativa del privato, al di fuori di un quadro pianificatorio o almeno programmatico da parte del Comune, e dunque in</i></p>	<p>8. Qualora i comuni non provvedano all'assunzione della deliberazione del consiglio comunale saranno consentiti i soli interventi di cui all'art. 3 di ampliamento all'interno delle zone omogenee B e C come identificate dal proprio strumento urbanistico ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444.</p> <p>Gli interventi di cui all'art. 4 di demolizione e ricostruzione essi troveranno applicazione esclusivamente qualora i comuni siano dotati di strumenti urbanistici come PUG e DPRU</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Legge Regionale 12 agosto 2022, n. 20  
 “Norme per il riuso e la riqualificazione edilizia”  
 BURP n. 90, supplemento del 16.08.2022

	<p>assenza di una valutazione complessiva del contesto territoriale.</p> <p>La scelta così operata dalla Regione si presenta dissonante rispetto alla disciplina di tutela dei beni paesaggistici contenuta nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, risultando invasiva della potestà legislativa esclusiva spettante allo Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lett. S), della Costituzione.</p> <p>Inoltre non è chiaro il contenuto delle asseverazioni del tecnico, né i criteri e la procedura con cui il Consiglio Comunale dovrebbe valutare l'istanza.</p>	
<p><b>art. 3 – Interventi di ampliamento</b></p>		
		<p>1. Al fine di ottenere migliori condizioni di comfort abitativo degli alloggi, gli edifici a destinazione residenziale e mista residenziale-altri usi, individuati ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 3, possono essere ampliati, per una sola volta, nel limite del 20 per cento della volumetria complessiva e comunque per non oltre 300 metri cubi.</p>
<p>2. L'ampliamento di cui al comma 1 è condizionato al soddisfacimento dei seguenti requisiti:</p> <p>a) è realizzato in contiguità fisica, anche in sopraelevazione, all'edificio e nel rispetto delle distanze minime e delle altezze massime previste dalla strumentazione urbanistica comunale vigente. Si applicano le altezze massime e distanze minime previste dal d.m. 1444/1968</p>	<p><b>Illegittimità costituzionale dell'art.3, comma 2, lettera a) per violazione dell'art. 117, comma 3 della Costituzione.</b></p> <p>La non chiara formulazione della disposizione, in particolare a motivo di quanto disposto nell'ultimo periodo della lettera a), indurrebbe a ritenere che possano verificarsi ipotesi in cui nella strumentazione urbanistica comunale vigente non vengano rispettate le previsioni di cui al D.M. n. 1444/1968.</p>	<p>2. L'ampliamento di cui al comma 1 è condizionato al soddisfacimento dei seguenti requisiti:</p> <p>a) è realizzato in contiguità fisica, anche in sopraelevazione, all'edificio e nel rispetto delle distanze minime e delle altezze massime previste dalla strumentazione urbanistica comunale vigente. Si applicano le altezze massime e distanze minime previste dal d.m. 1444/1968;</p>

[15.11.2022]

*(Handwritten signatures and initials)*

**Legge Regionale 12 agosto 2022, n. 20**  
**"Norme per il riuso e la riqualificazione edilizia"**  
**BURP n. 90, supplemento del 16.08.2022**

<p>b) l'immobile ampliato, ovvero la singola unità immobiliare ampliata, dovrà ottenere il salto di categoria energetica di almeno due classi rispetto all'esistente, ovvero, qualora non risulti possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6 del d.lgs. 192/2005, precedente e posteriore all'intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata;</p> <p>c) la complessiva volumetria massima risultante a seguito dell'intervento è destinata a residenza e a usi strettamente connessi con le residenze. Negli usi strettamente connessi con le residenze sono ricompresi gli esercizi di vicinato di cui all'articolo 16, comma 5, lettera a), della legge regionale 10 aprile 2015, n. 24 (Codice del commercio), nonché i laboratori per arti e mestieri e locali per imprese artigiane di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l'artigianato), dirette alla prestazione di servizi connessi alla cura della persona, alla manutenzione dei beni di consumo durevoli o degli edifici, o alla produzione di beni di natura artistica, con l'esclusione delle attività rumorose, inquinanti o comunque moleste.</p>	<p><i>Al riguardo, è appena il caso di ricordare che, alla luce dei noti consolidati orientamenti della Corte costituzionale, le deroghe al D.M. n. 1444 del 1968 sono consentite, ai sensi dell'art. 2-bis, comma 1 (finalizzate a orientare i comuni nella definizione di limiti di densità edilizia, altezza edistanza dei fabbricati negli ambiti urbani consolidati del proprio territorio, in base al successivo comma 1-bis) del d.P.R. n. 380 del 2001, esclusivamente "nell'ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali.". Pertanto, eventuali previsioni difformi dalle previsioni del D.M. n. 1444 del 1968, se non ammesse con le modalità ora specificate, non dovrebbero trovare applicazione.</i></p> <p><i>Diversamente, verrebbe in rilievo un contrasto con la disciplina di principio contenuta nella richiamata disposizione della normativa statale di riferimento.</i></p>	<p><u>restrittive degli strumenti urbanistici vigenti:</u></p> <p>b) l'immobile ampliato, ovvero la singola unità immobiliare ampliata, dovrà ottenere il salto di categoria energetica di almeno due classi rispetto all'esistente, ovvero, qualora non risulti possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6 del d.lgs. 192/2005, precedente e posteriore all'intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata;</p> <p><b>sono esclusi dall'obbligo gli ampliamenti fino a 60 mc.</b></p> <p>c) la complessiva volumetria massima risultante a seguito dell'intervento è destinata a residenza e a usi strettamente connessi con le residenze. Negli usi strettamente connessi con le residenze sono ricompresi gli esercizi di vicinato di cui all'articolo 16, comma 5, lettera a), della legge regionale 10 aprile 2015, n. 24 (Codice del commercio), nonché i laboratori per arti e mestieri e locali per imprese artigiane di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l'artigianato), dirette alla prestazione di servizi connessi alla cura della persona, alla manutenzione dei beni di consumo durevoli o degli edifici, o alla produzione di beni di natura artistica, con l'esclusione delle attività rumorose, inquinanti o comunque moleste.</p>
<p>3. Ai fini del rispetto delle previsioni di cui al d.m. 1444/1968, in alternativa alla cessione delle superfici a standard i comuni possono consentire la monetizzazione, che sarà sempre destinata alla realizzazione di standard urbanistici, con assoluta priorità, ai fini della riduzione dei cambiamenti</p>		



**Legge Regionale 12 agosto 2022, n. 20  
 “Norme per il riuso e la riqualificazione edilizia”  
 BURP n. 90, supplemento del 16.08.2022**

<p>climatici, a interventi di rinaturalizzazione e forestazione, su suoli interamente permeabili, in coerenza con gli obiettivi e le indicazioni fornite dai progetti strategici e dalle Linee guida del PPTR “La rete ecologica regionale” e “Il patto città campagna”.</p>		
<b>art. 4 – Interventi di demolizione e ricostruzione</b>		
<p>1. Negli ambiti di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, sono ammessi interventi di demolizione e ricostruzione di edifici con realizzazione di un aumento sino al 35 per cento della volumetria legittimamente esistente alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli interventi sono qualificati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del d.p.r. 380/2001.</p>		
<p>2. Nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione di edifici a destinazione produttiva ricadenti negli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, aventi altezze interpiano superiori a metri 3,50, l'aumento di volumetria è riferito alla superficie lorda di pavimento.</p>		
<p>3. Gli interventi di cui al comma 1 sono condizionati al soddisfacimento dei seguenti requisiti:  a) che l'edificio ricostruito acquisisca almeno il punteggio 3 nello strumento di valutazione della sostenibilità ambientale previsto dalla legge regionale 10 giugno 2008, n. 13 (Norme per l'abitare sostenibile) e si doti della certificazione di cui all'articolo 9 della stessa legge prima della presentazione della segnalazione certificata di agibilità di cui all'articolo 24 del testo unico delle disposizioni legislative e</p>		<p>3. Gli interventi di cui al comma 1 sono condizionati al soddisfacimento dei seguenti requisiti:  a) che l'edificio ricostruito acquisisca almeno il punteggio 3 nello strumento di valutazione della sostenibilità ambientale previsto dalla legge regionale 10 giugno 2008, n. 13 (Norme per l'abitare sostenibile) e si doti della certificazione di cui all'articolo 9 della stessa legge prima della presentazione della segnalazione certificata di agibilità di cui all'articolo 24 del testo unico delle disposizioni legislative e</p>

Legge Regionale 12 agosto 2022, n. 20  
 “Norme per il riuso e la riqualificazione edilizia”  
 BURP n. 90, supplemento del 16.08.2022

<p>regolamentari in materia edilizia (TUE), emanato con d.p.r. 380/2001;</p> <p>b) che l'intervento contempra la riduzione delle superfici impermeabili per una quota minima pari al 20 per cento di quella preesistente o, laddove non sia possibile per motivazioni tecniche, compensazioni con piantumazioni nello spazio pubblico, da concordare con l'amministrazione comunale;</p> <p>c) che l'intervento contempra l'applicazione di misure di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 della l.r. 13/2008, ottenendo punteggio pari a 3 nei seguenti criteri dello strumento di valutazione della sostenibilità ambientale in vigore:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) utilizzo di tecniche per il risparmio idrico (criteri B.5.1 e B.5.2) e per la riduzione e/o trattamento delle acque grigie (criterio C.4.1);</li> <li>2) interventi sull'albedo e uso del verde (criteri C.6.8 e R.P.1) per diminuire l'effetto "isola di calore";</li> <li>3) applicazione estesa delle fonti energetiche rinnovabili, sia per la produzione di energia termica che di energia elettrica (criteri B.3.2 e B.3.3);</li> <li>4) utilizzo di materiali riciclabili o riciclati o di recupero, di provenienza locale e di materie prime rinnovabili e durevoli nel tempo o materie prime riciclabili (criteri B.4.6, B.4.7 e B.4.8).</li> </ol>	<p>regolamentari in materia edilizia (TUE), emanato con d.p.r. 380/2001;</p> <p>b) che l'intervento contempra la riduzione delle superfici impermeabili per una quota minima pari al 20 per cento di quella preesistente o, laddove non sia possibile per motivazioni tecniche, compensazioni con piantumazioni nello spazio pubblico, da concordare con l'amministrazione comunale;</p> <p>c) che l'intervento contempra l'applicazione di misure di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 della l.r. 13/2008, ottenendo punteggio pari a 3 nei seguenti criteri in due dei seguenti ambiti tematici dello strumento di valutazione della sostenibilità ambientale in vigore:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) utilizzo di tecniche per il risparmio idrico (criteri B.5.1 e B.5.2) e per la riduzione e/o trattamento delle acque grigie (criterio C.4.1);</li> <li>2) interventi sull'albedo e uso del verde (criteri C.6.8 e R.P.1) per diminuire l'effetto "isola di calore";</li> <li>3) applicazione estesa delle fonti energetiche rinnovabili, sia per la produzione di energia termica che di energia elettrica (criteri B.3.2 e B.3.3);</li> <li>4) utilizzo di materiali riciclabili o riciclati o di recupero, di provenienza locale e di materie prime rinnovabili e durevoli nel tempo o materie prime riciclabili (criteri B.4.6, B.4.7 e B.4.8).</li> </ol>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

*[Handwritten signature and initials in blue ink]*

**Legge Regionale 12 agosto 2022, n. 20**  
**“Norme per il riuso e la riqualificazione edilizia”**  
**BURP n. 90, supplemento del 16.08.2022**

4. Agli interventi di ricostruzione si applicano le norme previste dal decreto del ministro per i lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e

Legge Regionale 12 agosto 2022, n. 20  
 “Norme per il riuso e la riqualificazione edilizia”  
 BURP n. 90, supplemento del 16.08.2022

<p>dell'eliminazione delle barriere architettoniche).</p>	<p>5. Gli interventi di ricostruzione sono realizzati nel rispetto delle altezze massime previste dagli strumenti urbanistici o delle ulteriori condizioni previste dall'articolo 2-bis, comma 1-ter, e dell'art. 3 del d.p.r. 380/2001. La diversa sistemazione piano-volumetrica all'interno dell'area di pertinenza deve essere orientata a soddisfare i requisiti di cui al comma 3.</p>	<p>5. Gli interventi di ricostruzione sono realizzati nel rispetto <del>delle altezze massime previste dagli strumenti urbanistici o delle ulteriori condizioni previste</del> <del>is-te dall'</del> <u>dell' articolo 2-bis, comma 1-ter, e dell'art. 3 del d.p.r. 380/2001.</u> La diversa sistemazione piano-volumetrica all'interno dell'area di pertinenza deve essere orientata a soddisfare i requisiti di cui al comma 3.</p>
<p>6. Le superfici a standard da cedere sono reperite prioritariamente nel lotto di intervento; laddove questo non sia possibile, in tutto o in parte, possono essere reperite, se nella disponibilità del richiedente e sempreché ritenute funzionali alla utilizzazione pubblica, nelle zone urbanizzate immediatamente limitrofe anche in lotti interclusi, aree degradate o in stato di abbandono, relitti o aree da riqualificare. In subordine il comune, utilizzando le risorse rinvenienti dalla monetizzazione, o il diretto interessato previa stipulazione di apposita convenzione con il comune, realizza per il valore equivalente alla cessione delle aree a standard, interventi di riqualificazione di aree a verde urbano, o interventi di rinaturalizzazione e forestazione su suoli interamente permeabili in aree puntualmente indicate dallo stesso comune, in</p>	<p><b>Illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 117, comma 3 della Costituzione.</b>   <i>L'uso della disgiuntiva "o", dà adito a supporre che l'intendimento del legislatore regionale sia quello di ammettere il rispetto di quanto previsto dall'articolo 2-bis, comma 1-ter, e dall'art. 3 del d.P.R. n. 380/2001, soltanto in via residuale.</i>  <i>Al fine di allineare la previsione regionale alla normativa statale di principio, si propone di sostituire le parole "nel rispetto delle altezze massime previste dagli strumenti urbanistici o delle ulteriori condizioni previste dall'articolo 2-bis, comma 1-ter, e dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001" con le seguenti parole: "nel rispetto dell'articolo 2-bis, comma 1-ter e dell'articolo 3 del d.P.R. n. 380 del 2001".</i></p>	<p>6. Le superfici a standard da cedere sono reperite prioritariamente nel lotto di intervento; laddove questo non sia possibile, in tutto o in parte, possono essere reperite, se nella disponibilità del richiedente e sempreché ritenute funzionali alla utilizzazione pubblica, nelle zone urbanizzate immediatamente limitrofe anche in lotti interclusi, aree degradate o in stato di abbandono, relitti o aree da riqualificare. In subordine il comune, utilizzando le risorse rinvenienti dalla monetizzazione, o il diretto interessato previa stipulazione di apposita convenzione con il comune, realizza per il valore equivalente alla cessione delle aree a standard, interventi di riqualificazione di aree a verde urbano, o interventi di rinaturalizzazione e forestazione su suoli interamente permeabili in aree attrezzamento o riqualificazione di aree a verde</p>

Legge Regionale 12 agosto 2022, n. 20  
 “Norme per il riuso e la riqualificazione edilizia”  
 BURP n. 90, supplemento del 16.08.2022

<p>coerenza con gli obiettivi e le indicazioni fornite dai progetti territoriali strategici “4.2.1 La rete ecologica regionale” e “4.2.2 Il patto città campagna” e dalle linee guida regionali del PPTR.</p>	<p><u>urbano, forestazione e rinaturalizzazione</u>, in aree puntualmente indicate dallo stesso comune, in coerenza con gli obiettivi e le indicazioni fornite dai progetti territoriali strategici “4.2.1 La rete ecologica regionale” e “4.2.2 Il patto città campagna” e dalle linee guida regionali del PPTR.</p>	<p>urbano, forestazione e rinaturalizzazione, in aree puntualmente indicate dallo stesso comune, in coerenza con gli obiettivi e le indicazioni fornite dai progetti territoriali strategici “4.2.1 La rete ecologica regionale” e “4.2.2 Il patto città campagna” e dalle linee guida regionali del PPTR.</p>
<p>7. Al fine di assicurare un più adeguato livellamento e uniformità delle altezze e nei casi in cui lo strumento urbanistico prescrive un'altezza massima inferiore rispetto a quella ammessa per le aree confinanti aventi diversa destinazione urbanistica, per gli interventi di ricostruzione è consentito utilizzare il maggior valore delle altezze massime tra quelle previste per le aree confinanti a quella di pertinenza dell'edificio da demolire.</p>	<p><b>Illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 117, comma 3 della Costituzione.</b></p> <p><i>Al riguardo, occorre ricordare che i limiti di altezza sono stabiliti dagli strumenti urbanistici comunali, con riferimento alle zone territoriali omogenee nelle quali si articola la pianificazione urbanistica, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 8 del d.m. n. 1444 del 1968. E ciò in conformità al principio fondamentale in materia urbanistica di cui all'articolo 41-quinquies, commi ottavo e nono, della legge n. 1150 del 1942. Prevedendo la deroga a tali limiti mediante una norma di legge, la Regione appare dunque aver violato il principio che rimette alla pianificazione urbanistica, sulla base di una valutazione caso per caso, la determinazione delle altezze massime degli edifici.</i></p>	<p><del>7. Al fine di assicurare un più adeguato livellamento e uniformità delle altezze e nei casi in cui lo strumento urbanistico prescrive un'altezza massima inferiore rispetto a quella ammessa per le aree confinanti aventi diversa destinazione urbanistica, per gli interventi di ricostruzione è consentito utilizzare il maggior valore delle altezze massime tra quelle previste per le aree confinanti a quella di pertinenza dell'edificio da demolire.</del></p>
<p>8. Con deliberazione di cui all'articolo 2 e con riferimento agli spazi a parcheggio previsti dalla legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), il comune può prevedere la monetizzazione, in caso di dimostrata impossibilità a reperirli, calcolandola sul</p>		

Legge Regionale 12 agosto 2022, n. 20  
 “Norme per il riuso e la riqualificazione edilizia”  
 BURP n. 90, supplemento del 16.08.2022

<p>volume incrementato per gli interventi di cui all'articolo 3 e sulla volumetria totale per gli interventi di cui all'articolo 4 vincolando le risorse alla realizzazione e manutenzione di parcheggi pubblici.</p>		
<p><b>art. 5 – Interventi di demolizione e ricostruzione con delocalizzazione delle volumetrie</b></p>		
<p>1. Fermo restando quanto prescritto dall'articolo 4, è consentita la demolizione con ricostruzione in altra area degli immobili indicati al comma 1, lettere g), h), i), j) e k) e al comma 2 dell'articolo 6, salvo il parere degli enti preposti alla tutela.</p>		
<p>2. Le aree di sedime e di pertinenza dell'edificio demolito rimangono libere da edificazione; a tal fine, l'interessato si impegna, previa stipulazione di apposita convenzione con il comune, alla demolizione dell'edificio e al ripristino ambientale di dette aree; la convenzione prevede l'uso pubblico delle aree ripristinate e può altresì prevederne la cessione al comune.</p>		
<p>3. La ricostruzione avviene, successivamente alla demolizione e al ripristino ambientale di cui al comma 2, in altre aree urbanizzate dello stesso comune, che sono puntualmente indicate nella convenzione stipulata tra il comune e l'interessato, aventi destinazione urbanistica conforme a quella della volumetria delocalizzata; l'incremento dell'indice di edificabilità di zona derivante da tale ricostruzione non costituisce variante alle previsioni del piano urbanistico comunale.</p>	<p><b>Illegittimità costituzionale per violazione dell'articolo 117, comma 2, lettera s) e comma 3 della Costituzione.</b>   <i>Viene dettata una norma generale e astratta che deroga alla pianificazione urbanistica comunale, senza tenere conto della specificità dei singoli contesti. Al riguardo, deve tenersi presente che i limiti di densità edilizia sono stabiliti dagli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell'articolo 7 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, in conformità al principio fondamentale posto dall'articolo 41-</i></p>	<p>3. La ricostruzione avviene, successivamente alla demolizione e al ripristino ambientale di cui al comma 2, in altre aree urbanizzate dello stesso comune, puntualmente indicate nella convenzione stipulata tra il comune e l'interessato ai sensi del <u>art. 2 8 bis del DPR 380/2001</u>. <u>In fase di perimetrazione degli ambiti di cui al comma 1 dell'art. 2, il Comune può prevedere t al i aree di delocalizzazione, che avranno destinazione urbanistica conforme a quella della volumetria delocalizzata. L'incremento dell'indice di edificabilità di zona derivante da tale ricostruzione non costituisce variante alle</u></p>

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

*[Handwritten signature and initials in blue ink]*

Legge Regionale 12 agosto 2022, n. 20  
 “Norme per il riuso e la riqualificazione edilizia”  
 BURP n. 90, supplemento del 16.08.2022

<p><b>comunale dovrà rispettare i limiti dell'articolo 7 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968.</b></p>	<p><i>quinquies, ottavo e nono comma, della legge n. 1150 del 1942.</i></p>	<p>4. Gli obiettivi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera f), della legge regionale 30 aprile 2019, n. 18 (Norme in materia di perequazione, compensazione urbanistica e contributo straordinario per la riduzione del consumo di suolo e disposizioni varie) possono essere raggiunti dal comune interessato attraverso l'acquisizione a titolo gratuito al proprio patrimonio dell'immobile e l'autorizzazione alla ricostruzione della relativa volumetria su altra area anche pertinenziale. Il procedimento è concluso nelle forme previste dall'articolo 28 bis del d.p.r. 380/2001.</p>
<p>5. Negli ambiti dichiarati ad alta pericolosità idraulica e a elevata pericolosità geomorfologica, o ad essi assimilabili, dai piani stralcio di bacino di cui al decreto legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) o dalle indagini geologiche allegare agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, consentita la delocalizzazione in altre Zone Territoriali Omogenee di tipo B o C con una premialità pari al 70% del Volume esistente legittimo o legittimato</p>	<p>5.</p>	<p>5.</p>
<p><b>art. 6 – Limiti di applicazione</b></p>		

*[Handwritten signatures in blue ink]*

*[Handwritten signatures in blue ink]*

Legge Regionale 12 agosto 2022, n. 20  
"Norme per il riuso e la riqualificazione edilizia"  
BURP n. 90, supplemento del 16.08.2022

<p>1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, comma 4, e 7, comma 2, sono esclusi dalla applicazione della presente legge gli edifici:</p> <p>a) illegittimamente realizzati, anche parzialmente, a meno di quelli per i quali sia stato rilasciato titolo edilizio in sanatoria, e gli edifici che abbiano già usufruito degli incentivi di cui alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale);</p> <p>b) aventi valore storico, culturale e architettonico o testimoniale, o identitari per sapienze costruttive, valori storici, sociali e simbolici individuati dagli atti di governo del territorio o dagli strumenti urbanistici generali. In assenza di tale individuazione, sono esclusi dall'applicazione della presente legge gli edifici la cui</p>	<p>Comma a)</p> <p><b>Illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 117, comma 3 della Costituzione.</b></p> <p><i>Come noto, in tema di stato legittimo degli immobili è intervenuto l'articolo 9-bis del DPR n. 380/2001, che così recita:</i></p> <p><i>"1. Ai fini della presentazione, del rilascio o della formazione dei titoli abilitativi previsti dal presente testo unico, le amministrazioni sono tenute ad acquisire d'ufficio i documenti, le informazioni e i dati, compresi quelli catastali, che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni e non possono richiedere attestazioni, comunque denominate, o perizie sulla veridicità e sull'autenticità di tali documenti, informazioni e dati.</i></p>	<p>1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, comma 4, e 7, comma 2, sono esclusi dalla applicazione della presente legge gli edifici:</p> <p>a) illegittimamente realizzati, anche parzialmente, a meno di quelli per i quali sia stato rilasciato titolo edilizio in sanatoria, e gli edifici che abbiano già usufruito degli incentivi di cui alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale);</p> <p>b) aventi valore storico, culturale e architettonico o testimoniale, o identitari per sapienze costruttive, valori storici, sociali e simbolici individuati dagli atti di governo del territorio o dagli strumenti urbanistici generali. In assenza di tale individuazione, sono esclusi dall'applicazione della presente legge gli edifici la cui</p>
<p>1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, comma 4, e 7, comma 2, sono esclusi dalla applicazione della presente legge gli edifici:</p> <p>a) illegittimamente realizzati, anche parzialmente, a meno di quelli per i quali sia stato rilasciato titolo edilizio in sanatoria <u>alla data di entrata in vigore della presente legge</u>, e gli edifici che abbiano già usufruito degli incentivi di cui alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale);</p> <p>b) aventi valore storico, culturale e architettonico o testimoniale, o identitari per sapienze costruttive, valori storici, sociali e simbolici individuati dagli atti di governo del territorio o dagli strumenti urbanistici generali. In assenza di tale individuazione, sono esclusi</p>		

Legge Regionale 12 agosto 2022, n. 20  
 “Norme per il riuso e la riqualificazione edilizia”  
 BURP n. 90, supplemento del 16.08.2022

<p>epoca di costruzione è antecedente al 31 dicembre 1950. Il Comune può autorizzare l'intervento, previo parere obbligatorio della Commissione locale di paesaggio che valuti i caratteri dell'edificio anche in rapporto ai caratteri storico-testimoniali e architettonici del contesto di appartenenza;</p> <p>c) all'interno delle zone territoriali omogenee A di cui all'articolo 2 del d.m. 1444/1968, o a esse assimilabili, così come definite dagli strumenti urbanistici generali o dagli atti di governo del territorio comunali, salvo che questi strumenti o atti consentano interventi edilizi di tale natura;</p> <p>d) inclusi negli elenchi di cui all'articolo 1 della legge regionale 10 giugno 2008, n. 14 (Misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio) e di cui all'articolo 2 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1 (Valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale);</p> <p>e) di interesse storico, vincolati ai sensi della parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);</p> <p>f) all'interno delle zone destinate a standard urbanistici di cui agli articoli 3 e 4 del d.m. 1444/1968, o a esse assimilabili, così come definite dagli strumenti urbanistici generali o dagli atti di governo del territorio comunali;</p> <p>g) ubicati in area sottoposta a vincolo con eccezione delle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 136 e dell'articolo 142 del decreto legislativo 42/2004;</p>	<p>1-bis. Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia.”</p> <p>In attuazione di tale disposizione statale di principio, la norma regionale, al fine di consentire l'applicabilità delle disposizioni regionali in argomento agli immobili oggetto di sanatoria, avrebbe dovuto necessariamente precisare il termine entro il quale deve essere stato rilasciato il titolo in sanatoria, termine che, ovviamente, non può che essere antecedente alla data di entrata in vigore della legge regionale in esame.</p>	<p>dall'applicazione della presente legge gli edifici la cui epoca di costruzione è antecedente al 31 dicembre 1950. <del>Il Comune può autorizzare l'intervento, previo parere obbligatorio della Commissione locale di paesaggio che valuti i caratteri dell'edificio anche in rapporto ai caratteri storico-testimoniali e architettonici del contesto di appartenenza : fanno eccezione quelli per i quali la Commissione Locale per il Paesaggio abbia valutato, anche in relazione al contesto paesaggistico o di appartenenza, l'assenza di caratteri storico-testimoniali e architettonici;</del></p> <p>c) all'interno delle zone territoriali omogenee A di cui all'articolo 2 del d.m. 1444/1968, o a esse assimilabili, così come definite dagli strumenti urbanistici generali o dagli atti di governo del territorio comunali, salvo che questi strumenti o atti consentano interventi edilizi di tale natura;</p> <p>d) inclusi negli elenchi di cui all'articolo 1 della legge regionale 10 giugno 2008, n. 14 (Misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio) e di cui all'articolo 2 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1 (Valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale);</p> <p>e) di interesse storico, vincolati ai sensi della parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);</p> <p>f) all'interno delle zone destinate a standard urbanistici di cui agli articoli 3 e 4 del d.m. 1444/1968, o a esse assimilabili, così come definite dagli strumenti urbanistici generali o dagli atti di governo del territorio</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]*

Legge Regionale 12 agosto 2022, n. 20  
 “Norme per il riuso e la riqualificazione edilizia”  
 BURP n. 90, supplemento del 16.08.2022

	Comma g)	
<p>h) ubicati nei siti della Rete Natura 2000, siti di importanza comunitaria (SIC) e zone di protezione speciale (ZPS), ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nelle aree protette nazionali istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e nelle aree protette regionali istituite ai sensi della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia), salvo che le relative norme o misure di salvaguardia o i relativi strumenti di pianificazione consentano interventi edilizi di tale natura;</p> <p>i) ubicati nelle oasi istituite ai sensi della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria);</p> <p>j) ubicati nelle zone umide tutelate a livello internazionale dalla Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971 e resa esecutiva dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;</p> <p>k) ubicati negli ambiti dichiarati ad alta pericolosità idraulica e a elevata o molto elevata pericolosità geomorfologica, o ad essi assimilabili, dai piani stralcio di bacino di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) o dalle indagini</p>	<p>Illegittimità costituzionale per violazione dell'articolo 117, comma 2, lettera s) e comma 3 della Costituzione, nonchè del principio di leale collaborazione.</p> <p><i>Il combinato disposto delle due previsioni comporta che in presenza di immobili vincolati ai sensi dell'articolo 136 e dell'articolo 142 del decreto legislativo n. 42 del 2004 sono consentiti gli interventi che il legislatore nazionale, in base alle recenti modifiche dell'articolo 3, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 380 del 2001, qualifica come ristrutturazione edilizia L'articolo 6, comma 1, lett. g), della legge regionale in esame mira, dunque, a derogare al piano paesaggistico, consentendo la realizzazione di interventi che il PTPR ha inteso espressamente vietare. Per questa via: (i) viene arrecato un vulnus alla funzione stessa della pianificazione urbanistica, alla quale spetta di dettare regole basate sulla situazione specifica dei luoghi; (ii) si determina la potenziale compromissione delle esigenze di tutela paesaggistica, in quanto la Regione stabilisce unilateralmente, in deroga al PTPR elaborato d'intesa con lo Stato, la sostanziale "liberalizzazione" degli interventi di demolizione, anche negli ambiti vincolati paesaggisticamente ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio.</i></p>	<p>comunali;</p> <p>g) ubicati in area sottoposta a vincolo <del>con</del> <del>esecuzione delle lettere c) e d) del comma 1</del> ai sensi dell'articolo 136 e dell'articolo 142 del decreto legislativo 42/2004;</p> <p>h) ubicati nei siti della Rete Natura 2000, siti di importanza comunitaria (SIC) e zone di protezione speciale (ZPS), ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nelle aree protette nazionali istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e nelle aree protette regionali istituite ai sensi della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia), salvo che le relative norme o misure di salvaguardia o i relativi strumenti di pianificazione consentano interventi edilizi di tale natura;</p> <p>i) ubicati nelle oasi istituite ai sensi della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria);</p> <p>j) ubicati nelle zone umide tutelate a livello internazionale dalla Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971 e resa esecutiva dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;</p> <p>k) ubicati negli ambiti dichiarati ad alta pericolosità</p>

[15.11.2022]

**Legge Regionale 12 agosto 2022, n. 20**  
**“Norme per il riuso e la riqualificazione edilizia”**  
**BURP n. 90, supplemento del 16.08.2022**

<p>geologiche allegata agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, salvo che questi strumenti o atti consentano interventi edilizi di tale natura e la pericolosità idraulica o geomorfologica possa essere superata o mitigata con interventi di sistemazione idraulica e/o di consolidamento del sito interessato, previa acquisizione del parere favorevole vincolante dell'autorità di bacino distrettuale.</p>		<p>idraulica e a elevata o molto elevata pericolosità geomorfologica, o ad essi assimilabili, dai piani stralcio di bacino di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) o dalle indagini geologiche allegata agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, salvo che questi strumenti o atti consentano interventi edilizi di tale natura e la pericolosità idraulica o geomorfologica possa essere superata o mitigata con interventi di sistemazione idraulica e/o di consolidamento del sito interessato, previa acquisizione del parere favorevole vincolante dell'autorità di bacino distrettuale.</p>
<p>2. I Comuni possono disporre ulteriori esclusioni dall'applicazione della presente norma per zone le cui condizioni urbanistiche non consentono incrementi volumetrici aggiuntivi.</p>		
<p>3. Gli incentivi di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge non sono cumulabili con quelli di cui all'articolo 12 della l.r. 13/2008.</p>		
<b>art. 7 – Monitoraggio</b>		
<p>1. Le amministrazioni comunali pubblicano obbligatoriamente entro il 31 gennaio di ogni anno, in apposita sezione del proprio sito web istituzionale, o tramite accesso a specifica sezione del sito web regionale, l'elenco degli interventi autorizzati ai sensi della presente legge relativi all'anno precedente. Il suddetto elenco indica, per ciascun tipo di intervento:</p> <p>a) la localizzazione del fabbricato oggetto di incremento volumetrico o di demolizione e</p>		

**Legge Regionale 12 agosto 2022, n. 20**  
**“Norme per il riuso e la riqualificazione edilizia”**  
**BURP n. 90, supplemento del 16.08.2022**

<p>ricostruzione;</p> <p>b) l'entità del volume originario e la consistenza dell'incremento volumetrico autorizzato;</p> <p>c) le modalità di utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma 3, e all'articolo 4, comma 6.</p> <p>In sede di monitoraggio annuale i Comuni verificano, altresì, il rispetto degli standard di cui al d.m. 1444/1968.</p>		
<p>2. La mancata o incompleta pubblicazione delle informazioni di cui al comma 1 comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).</p>		
<p>3. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di governo del territorio, approva, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una deliberazione contenente le modalità di pubblicazione delle informazioni di cui al comma 1, tali informazioni sono comunque trasmesse all'assessorato regionale competente con periodicità quadrimestrale.</p>		
<b>art. 8 – Abrogazione</b>		
<p>1. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 13 agosto 2011, n. 21 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14, nonché disposizioni regionali in attuazione del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge</p>	<p><i>In relazione alla legge regionale n. 21 del 2011, viene erroneamente indicata la data del 13 agosto, anziché quella corretta del 1° agosto.</i></p>	<p>1. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 13 agosto 2011, n. 21 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14, nonché disposizioni regionali in attuazione del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge</p>



Legge Regionale 12 agosto 2022, n. 20  
"Norme per il riuso e la riqualificazione edilizia"  
BURP n. 90, supplemento del 16.08.2022

12 luglio 2011, n. 106) è abrogato.		12 luglio 2011, n. 106) è abrogato.
<b>art. 9 – Disposizione transitoria</b>		
1. Le pratiche edilizie inoltrate e protocollate ai sensi della legge regionale 14/2009 presso gli sportelli unici per l'edilizia dei comuni pugliesi, prima della data del 29 luglio 2022, sono istruite e concluse secondo le prescrizioni della medesima legge regionale.	<b>Illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 117, comma 3 della Costituzione.</b>  <i>La norma regionale deroga anche al principio di doppia conformità di cui all'art.36 del TU dell'edilizia il quale presuppone la conformità dell'intervento realizzato senza titolo sia alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione dell'abuso sia a quella in vigore al momento della presentazione della domanda (TAR Sardegna Cagliari sez. I, 13/01/2022, n.12).</i>	

ts